



# CITTA' DI CHIVASSO

Provincia di Torino

Settore Welfare

## BANDO DI CONCORSO GENERALE N. 9

### PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE NEL COMUNE DI CHIVASSO.

(ai sensi della L.R. 3/2010 e s.m. e i. e dei Regolamenti attuativi)

E' indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3, dell'art. 106 della L.R. 19/2018, delle disposizioni regionali successive e dei Regolamenti attuativi, un Bando di Concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Chivasso, nel periodo di vigenza della medesima.

Possono partecipare al presente Bando coloro che, da almeno tre anni, abbiano la residenza o prestino attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale n. 22 e precisamente:

**Brandizzo, Brozolo, Brusasco, Casalborgone, Castagneto Po, Castiglione T.se, Cavagnolo, Chivasso, Cinzano, Crescentino (VC), Foglizzo, Fontanetto Po (VC), Gassino Torinese, Lauriano, Montanaro, Monte da Po, Rivalba, Rondissone, Saluggia (VC), San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Po, Sciolze, Torrazza P.te, Verolengo e Verrua Savoia.**

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

#### **Nucleo familiare del richiedente**

Per nucleo richiedente s'intende, quello composto **dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica**, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a. coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b. figli minori del richiedente;

- c. altro genitore di figli minori del richiedente;
- d. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente

### **Sfratto incolpevole**

Si intende lo sfratto determinato dalla morosità derivante dalla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare (art. 2 decreto 14/5/2014). La dichiarazione di incolpevolezza resa dal Comune verrà valutata sulla base dei requisiti previsti nel vigente "Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi economici a sostegno delle situazioni di emergenza abitative e della locazione" approvato dal C.C. n. 23 del 6/5/2013 e dal C.C. n. 72 del 21/12/2015, che all'art. 1 prevede:

- lett. b) avere una situazione reddituale attestata da ISEE non superiore a €. 7.500,00,
- lett. d) avere pagato non meno di 8 canoni di locazione negli ultimi due anni,
- lett. e) avere una situazione di morosità.....dovuta ad una considerevole ed improvvisa riduzione reddituale, tale da pregiudicare il pagamento dei canoni

## **1. REQUISITI RICHIESTI**

### **da possedere alla data dell'8 aprile 2021 – data di approvazione del bando**

(ai sensi dell'art.3 della L.R. 3/2010)

Per il richiedente, i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono:

**a)** essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

**b)** avere la residenza anagrafica continuativa o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE;

Il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti, previsti dall'art. 3:

**c)** non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai

requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

**d)** non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

**e)** non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

**f)** non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

**g)** non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;

**h)** non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

**i)** essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente **(I.S.E.E.)**, in corso di validità, non superiore al limite stabilito per l'anno 2021, di **€. 21.201,19.**

Tale limite è aggiornato ogni anno dalla Regione Piemonte, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento n. 14/R del 2011 (canoni di locazione), attuativo dell'art.19 comma 2 della L.R n. 3/2010.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di approvazione del Bando di Concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per i requisiti di cui alle lettere a) e b), da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), per il quale il limite di reddito ISEE è pari al doppio del limite di accesso.

## **2. APPARTENENTI ALLE FORZE DELL'ORDINE E AI VIGILI DEL FUOCO**

(ai sensi dell'art.11 della Legge Regionale n.3/2010 e s.m. e i.)

Gli appartenenti alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del Fuoco possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3 della L.R. 3/2010, comma 1, lett.b (residenza o lavoro per gli anni stabiliti) e lett. i (indicatore della situazione economica equivalente – ISEE).

I richiedenti, aventi diritto, saranno collocati in un'apposita graduatoria, di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010.

### 3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, utilizzando esclusivamente i moduli appositamente predisposti, in distribuzione presso:

- Comune di Chivasso, Sportello Unico Polivalente, p.zza C. A. Dalla Chiesa nei seguenti orari:

lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00

martedì dalle 9,00 alle 11,00 e dalle 15,00 alle 17,00

- o scaricabili dal sito del Comune di Chivasso:

**[www.comune.chivasso.to.it](http://www.comune.chivasso.to.it)**

L'Amministrazione Comunale fornisce assistenza alla compilazione agli utenti che intendono presentare domanda previo appuntamento telefonico ai numeri 011/9115480 – 011/9115231

Il modulo di domanda, corredato da apposita marca da bollo da € 16,00, può essere riconsegnato personalmente o da un componente il nucleo familiare richiedente dal **15 APRILE AL 15 GIUGNO 2021** secondo le seguenti modalità:

**a) consegna a mano:**

**presso Sportello Unico Polivalente** p.zza C.A. Dalla Chiesa, 5 Chivasso (To), nei seguenti giorni e orari: Lun./Merc./Giov./Ven. dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Mart. Dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;

**b) inoltre per posta** a mezzo raccomandata R.R. indirizzata al Comune di Chivasso - Ufficio Politiche Sociali - P.zza Generale Carlo Alberto dalla Chiesa n. 5 - 10034 Chivasso. In tal caso occorre allegare al modulo di domanda debitamente firmato, oltre alla documentazione sotto descritta, una copia del documento di identità non scaduto del richiedente e copia della certificazione ISEE in corso di validità. Non saranno prese in considerazione domande spedite tramite servizio postale che perverranno oltre il quinto giorno successivo la data di scadenza del bando;

**c) tramite PEC del richiedente** o di intermediario abilitato, utilizzando la casella di Posta Elettronica Certificata [protocollo@pec.comune.chivasso.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it)

Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi informatici o comunque imputabili a terzi a caso fortuito o forza maggiore.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate dopo la scadenza del termine.

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 30 giorni, vale a dire 15/07/2021.

E' fatto obbligo ai richiedenti di indicare il domicilio per le notificazioni e le comunicazioni relative al bando, indicandolo nell'apposito spazio previsto nel modulo di domanda.

Detto modulo di domanda è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente bando.

### 4. DOCUMENTAZIONE

La domanda di partecipazione al bando ed i relativi allegati costituiscono autocertificazione e dichiarazione ai sensi della normativa vigente relativa a stati,

fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti del nucleo familiare. La condizione dell'invaldit  e gli atti relativi ad un eventuale sfratto **non sono autocertificabili**.

## **5. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE**

Il Comune provvede alla raccolta delle domande, alla verifica della loro regolarit  e della sussistenza della documentazione, e, in caso di domanda con documentazione incompleta, richiede l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando loro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della richiesta.

Per i lavoratori all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti   prorogato di ulteriori 30 giorni.

## **6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE**

Le domande, non appena conclusa la fase istruttoria da parte del Comune, saranno trasmesse alla Commissione Assegnazione Alloggi, di cui all'art. 7 della L.R. 3/2010 e s.m. e i.

Tale Commissione, istituita presso l'A.T.C. di Torino, provveder :

- **alla formazione della graduatoria provvisoria**, previa valutazione dei requisiti previsti dall'art. 3 e all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 8, sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni in atto e dei documenti richiesti dal bando di concorso.

La graduatoria provvisoria verr  pubblicata e affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni dell'ambito n. 22, nel rispetto delle forme previste dalla normativa vigente, nonch  nella sede dell'A.T.C. in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico. Ai lavoratori emigrati all'estero   data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

- **all'esame degli eventuali ricorsi**, che gli interessati dovranno presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio (per i lavoratori emigrati all'estero dalla ricezione della comunicazione).

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidit , che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione della graduatoria provvisoria.

- **alla formulazione della graduatoria definitiva** secondo le modalit  previste dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 9/R del 4/10/2011.

La graduatoria definitiva   pubblicata con le stesse formalit  stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti conserva la sua efficacia fino a quando non sia sostituita da una nuova graduatoria.

## **7. CONTROLLI**

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni penali previste.

## **8. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari o da persona da essi delegata per iscritto, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

I concorrenti non possono rinunciare all'alloggio assegnato, sulla base della posizione in graduatoria, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti dalla L.R. n. 3/2010 e s.m.e i. o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di invalidità o di documentate gravi condizioni di salute; in tali casi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.

Il rifiuto a stipulare la convenzione in locazione relativa ad un alloggio adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta l'annullamento dell'assegnazione, senza possibilità di ulteriore proposta per l'assegnazione di altro alloggio di edilizia sociale, salva successiva partecipazione a futuri bandi generali di concorso.

## **9. CANONE DI LOCAZIONE**

Agli alloggi di edilizia sociale è applicato un canone di locazione determinato ai sensi dell'art. 19 della L.R. 3/2010, della L.R. 19/2018 e del regolamento regionale approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 14/R.

Per reddito di riferimento si intende quello annuo complessivo imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare con invalidità certificata. Il reddito o la pensione di cittadinanza costituiscono un reddito aggiuntivo che concorre al calcolo del canone di locazione, per il periodo di fruizione di tale reddito.

## **10. AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA**

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso, il Comune ha la facoltà, prevista dall'art. 5, comma 5 della Legge Regionale n. 3/2010, di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, non sono valutati i mutamenti di condizione del

richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

Le nuove domande e le richieste di modificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, sono numerate a cura del Comune ricevente secondo l'ordine cronologico di presentazione ed inoltrate alla Commissione ATC, che esamina, non più di due volte per anno solare, le nuove domande e le richieste di modificazione presentate, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi.

I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto, vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal Comune.

## **11. DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non disciplinato con il presente bando vale quanto stabilito dalla Legge Regionale 17/02/2010 n. 3, così come modificata dalla L.R. 17/12/2018 n. 19, dai Regolamenti attuativi di cui ai Decreti del Presidente della Giunta Regionale e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Chivasso, lì 08/04/2021

IL SINDACO  
Claudio Castello